

OGGETTO: **LAVORO USURANTE NOTTURNO - PROROGATO (DAL 31 MARZO) AL 30 MAGGIO 2020 IL TERMINE PER COMUNICARE ALL'ITL E ALL'INPS LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019**

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011 – recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» – impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come definito dalla stessa normativa ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2019, n. 7/2018, n. 6/2017 e n. 7/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5/2015, n. 6/2014 e n. 6/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 6 e n. 9 del 2012, n. 11 e n. 12 del 2011).

Entro il prossimo 31 marzo, pertanto, i datori di lavoro avrebbero dovuto trasmettere – in via telematica, tramite la compilazione del modello LAVUS – la comunicazione relativa al lavoro notturno svolto nell'anno 2019 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22/2011).

Senonché, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con nota n. 1160 del 19 marzo scorso, **il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha prorogato il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui si tratta al 30 maggio 2020.**

L'invio della comunicazione telematica è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali di accesso (login e password); chi non le avesse potrà ottenerle compilando la “richiesta di accreditamento” disponibile cliccando sul seguente collegamento:

<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Una volta ricevute username e password, la comunicazione potrà essere effettuata accedendo all'indirizzo <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>.

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

^(*) Sono considerati **lavoratori notturni** – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 67/2011 – quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell'arco dell'intero anno e per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9630/2012, in API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).